PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 6

Il secondo e sesto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83, sono soppressi. Il quinto comma del predetto articolo 17 e' sostituito dai seguenti: "Avverso le decisioni di cui al terzo comma e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e, della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la commissione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro novanta giorni. Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto".

Versione in vigore dal 24 agosto 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-norme-transitorie-per-la-compilazione-degli-elenchi/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it